



## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30/06/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente afferma che in data 18.2.2010, alle ore 12.05, ha effettuato un'operazione di prelievo presso l'ATM sito all'interno del luogo di lavoro, gestito da una banca (che denomineremo "intermediario A"). Al termine dell'operazione, l'ATM ha rilasciato sia il denaro prelevato, sia lo scontrino, ma ha trattenuto la carta bancomat, rilasciata da un'altra banca ("intermediario B"). Afferma altresì di aver prontamente informato il direttore dell'agenzia di riferimento dell'ATM, ma il problema non è stato prontamente risolto, per cui il ricorrente non ha potuto usufruire della carta, la quale è multifunzione (bancomat e carta di credito) con conseguenti svantaggi in relazioni alle "abitudini di spesa, modalità degli acquisti, oltre al rischio di un utilizzo fraudolento della carta non più in suo possesso. L'eccessivo tempo per la remissione della carta (15 giorni) gli avrebbe comportato pesanti disagi economici anche per le difficoltà di effettuare le comuni operazioni. Ciò anche in considerazione della circostanza che la carta in questione



“rappresenta il primario – e quasi esclusivo – strumento di utilizzo per accedere ai servizi di una banca“ quale è quella presso la quale il ricorrente ha il conto, la quale, secondo quanto riferisce il ricorrente, non avrebbe sportelli presso i quali effettuare prelevamenti.

Il ricorrente, premesso che i fatti in questione sono incontrovertibili, ha chiesto la condanna degli intermediari convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa nella somma di 750,00 euro, che ritiene equa a ristoro dei danni sopra descritti.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario B ha fatto presente che, pur appartenendo al medesimo gruppo dell'intermediario A gestore dell'ATM, costituisce una realtà autonoma e non può essere considerato responsabile per il malfunzionamento di quest'ultimo; che la carta è stata bloccata, su richiesta del cliente, lo stesso giorno 18.2.2010 in cui si è verificato il fatto contestato; che i tempi di emissione della “nuova” carta sono stati quelli mediamente richiesti per tale tipo di attività; che la richiesta di nuova emissione della carta è stata effettuata il 22 febbraio, la carta è stata emessa il 24 febbraio e attivata dal ricorrente il 6 marzo 2010 (come da evidenze informatiche prodotte dalla banca); che nonostante quanto previsto dal contratto, il ricorrente non ha dovuto effettuare alcun esborso per l'emissione di una nuova carta.

L'intermediario A ha controdedotto facendo presente, in particolare, che la cattura della carta bancomat è stata causata da un malfunzionamento "meccanico" che per sua natura non può essere tempestivamente rilevato dalla banca se non quando è segnalato dall'utente, specie nel caso di un ATM collocato in un'azienda e non fisicamente integrato presso un'agenzia; che tale circostanza concreta una causa di "forza maggiore"; che la quantificazione del danno operata dal ricorrente “non è sostenuta da alcun riscontro oggettivo”.

Ambedue gli intermediari convenuti concludono chiedendo il rigetto del ricorso.

### **Diritto**

La vertenza è determinata dalla mancata restituzione al ricorrente della carta di pagamento, al termine di un'operazione di prelevamento, a causa del cattivo



funzionamento dell'ATM utilizzato. Il ricorrente, per prudenza, ha dovuto richiedere il blocco della carta e l'avvio della procedura di riemissione, che avrebbe richiesto un tempo, a suo dire, eccessivamente lungo (circa 15 giorni). La mancata restituzione della carta al legittimo possessore costituisce certamente fatto produttivo di danno, per il quale l'intermediario gestore dell'ATM deve considerarsi responsabile. Appare più sfumata la posizione del secondo intermediario, cui tuttavia può essere imputata una non tempestiva esecuzione della procedura di rilascio della nuova carta, tenendo conto dei motivi che ne hanno reso necessaria la sostituzione, non imputabili al cliente.

Accertata la censurabilità del comportamento degli intermediari convenuti, con la su indicata distinzione dei rispettivi ruoli assunti nello svolgimento dei fatti produttivi di danno ingiusto, va tuttavia esaminato se dal comportamento delle banche sia derivato un danno effettivo al ricorrente e se sussistano elementi di prova del danno contestato. In proposito, il ricorrente enuncia una serie di disagi subiti a causa della mancata disponibilità del bancomat per un certo periodo di tempo, che indica in 15 giorni. In particolare l'assenza della carta gli avrebbe procurato sensibili difficoltà nei pagamenti e nei prelievi. Tuttavia il ricorrente si limita ad enunciare una quantificazione dei danni che complessivamente gli sarebbero derivati dal mancato utilizzo della carta, senza fornire specifici elementi di prova circa l'esistenza di un effettivo danno patrimoniale. Questa circostanza assume rilievo decisivo posto che, per principio giurisprudenziale consolidato, cui questo Collegio si è conformato già in precedenti decisioni (v. ad es. Decisione n.235 del 31.1.2011), spetta al danneggiato l'onere di fornire la *"prova di un concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno"* (cfr. tra le tante: Cass., Sez. I, n.721 del 25/3/2009). In mancanza della *"prova del danno nella sua esistenza"*, non può procedersi neppure a valutazione del danno stesso in via equitativa (v. Cass., Sez.III, n.10607 del 30/4/2010).

Ciò posto in linea di principio, si osserva che la descrizione dei danni patiti, fatta dal ricorrente, appare non coerente con le risultanze dell'estratto conto prodotto dall'intermediario che gli ha rilasciato la carta, relativamente al primo trimestre 2010. Infatti, dalle scritture prodotte risultano solo n.6 prelievi effettuati con la carta in questione, prima del blocco, tutti per importi molto esigui, mentre importi più consistenti risultano prelevati attraverso l'utilizzo di una diversa carta, la cui



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disponibilità rende infondato l'assunto del ricorrente, circa l'impossibilità di usufruire del suo conto. L'apparente modesta utilità che rivestiva per il ricorrente la disponibilità della carta in questione appare, peraltro, confermata dal fatto che, ricevuta la nuova carta, resa operativa il 6 marzo, il ricorrente ne ha fatto uso solo in data 22 marzo s.a.

Pertanto, non risultando provato il danno lamentato dal ricorrente, il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE